

RACCOMANDATA

Al Direttore della Divisione VIII
Direzione Generale per la Motorizzazione
Dipartimento per i trasporti terrestri
MINISTERO DEI TRASPORTI
 via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 ROMA

Al Sindaco del Comune di Peschiera del Garda
 Piazzale Betteloni - 37019 Peschiera del Garda (VR)

Oggetto: Ricorso ai sensi dell'articolo 5 del Codice della Strada, con le formalità previste dall'articolo 6 del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione inerente l'ordinanza del Comune di Peschiera del Garda n. 61 prot. n. 12794 datata 25 luglio 2007 (*fotocopia in allegato*)

Riferimento: Direttiva prot. 0031543, datata 2 aprile 2007, del Ministero dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri - Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione VIII.

Circolare prot. 0000277, datata 14 gennaio 2008, del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali di Governo;

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, con sede in Firenze, via San Niccolò numero civico 21, nella persona del suo legale rappresentante, a norma dell'articolo 9 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, in quanto portatrice di interessi diffusi degli utenti stradali che circolano in autocaravan

PREMESSO CHE:

Il Comune di Peschiera del Garda con ordinanza n. 61 datata 25 luglio 2007 ha ordinato il divieto di sosta e di fermata per le sole autocaravan lungo le vie Michelangelo, Caravaggio, Mantegna e Raffaello lungo tutta la loro estensione e su entrambe i lati delle carreggiate;

CONSIDERATA

l'illegittimità dell'ordinanza in oggetto
per i seguenti motivi:

• **Eccesso di potere per difetto di istruttoria:**

nella motivazione dell'ordinanza n. 61 datata 25 luglio 2007 si legge che "visto le caratteristiche strutturali delle Vie Michelangelo Caravaggio, Mantegna e Raffaello costituita da un'unica carreggiata di limitate dimensioni". Trattasi di **motivazioni del tutto generiche e sommarie, che manifestano un assoluto difetto di istruttoria**. Nell'ordinanza *de qua* non risulta alcun accertamento tecnico effettuato sulle caratteristiche strutturali delle strade oggetto della limitazione;

• **Eccesso di potere per disparità di trattamento e illogicità manifesta:** l'ordinanza n. 61 del 25 luglio 2007 vieta permanentemente la sosta e la fermata alle sole autocaravan sul presupposto che "la sosta di autocaravan lungo le predette vie risulta costituire intralcio per la circolazione veicolare". Nell'ordinanza non risulta alcun accertamento tecnico effettuato se non un ipotizzato potenziale intralcio per la circolazione veicolare. Per far fronte a tale asserita esigenza il Comune avrebbe dovuto interdire la sosta e la fermata a tutte le categorie di veicoli di ingombro e massa pari o superiore a quelli esclusi, quali ad esempio autobus, trattori stradali, autotreni, autoarticolati, autosnodati, mezzi d'opera, rimorchi, che invece non hanno subito alcun divie-

to di sosta e fermata. Pertanto la limitazione della sosta e della fermata alle sole autocaravan costituisce lampante vizio di eccesso di potere per **disparità di trattamento e altresì per illogicità manifesta in funzione delle asserite esigenze di far fronte all'intralcio alla circolazione**. Posto che ai fini della circolazione stradale e in genere agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7 del Codice della Strada, le autocaravan sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli, per espressa disposizione dell'articolo 185, comma 1 del Codice della Strada, vi è un **evidente e ingiustificata discriminazione rispetto alla facoltà di sosta e fermata invece consentita alle altre categorie di veicoli**;

• Infine vale evidenziare che l'ordinanza n. 61 del 25 luglio 2007 prescrive un divieto di sosta e di fermata per le autocaravan, mentre la relativa segnaletica verticale - che dovrebbe costituire espletamento di quanto previsto nell'ordinanza - vieta la sosta e la fermata anche ai caravan;

PRESO ATTO

dei contenuti della direttiva prot. 0031543 datata 2 aprile 2007 del Ministero dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri - Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione VII, suffragata dalla circolare prot. 277 del 14 gennaio 2008 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali di Governo, e recepita dall'A.N.C.I. in data 10 marzo 2008, dall'U.P.I. in data 18 aprile 2008 e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo Forestale dello Stato - Ispettorato Generale - Divisione I;

CHIEDE AL MINISTERO DEI TRASPORTI

ai sensi dell'articolo 5 del Codice della Strada e dell'articolo 6 del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione,

- di valutare la legittimità della ordinanza n. 61 prot. n. 12794 datata 25 luglio 2007 emanata dal Comune di Peschiera del Garda poiché ha disposto il divieto di sosta e di fermata per le sole autocaravan lungo le vie Michelangelo, Caravaggio, Mantegna e Raffaello lungo tutta la loro estensione e su entrambe i lati delle carreggiate;
- di invitare il Sindaco di Peschiera del Garda a provvedere immediatamente all'annullamento d'ufficio per ragioni di legittimità o in alternativa la revoca d'ufficio per ragioni di merito dell'ordinanza n. 61 datata 25 luglio 2007, dandone tempestivo riscontro all'Associazione scrivente;
- di invitare il Sindaco di Peschiera del Garda, nella visione di autotutela d'ufficio, ad archiviare le contravvenzioni al Codice della Strada elevate a carico dei proprietari di autocaravan "colpevoli" di aver sostato o di essersi fermati nelle vie oggetto dell'ordinanza *de qua*, come consentito agli altri autoveicoli (autovetture, autobus, autosnodati, trattori stradali, autotreni, rimorchi, mezzi d'opera, autocarri) comunicando tale decisione al Prefetto e al Giudice di Pace.

Cordiali saluti e a leggersi,
 Isabella Cocolo, Presidente dell'ANCC

Isabella Cocolo

Firenze, 12 maggio 2008

